



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **20** del **31/05/2023**

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il giorno **31 maggio 2023** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Gianluca LELLI	assente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Francesca RIZA	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca BENAZZI	presente	Giulia TOVOLI	presente
Consuelo TINTI	presente	Pier-Luigi ROCCA	presente
Irene COLANTUONI	presente	Edoardo CAVALIERI	assente
Filippo Maria ZANIBONI	assente	Luca D'ORISTANO	presente
Alessandro SKUK	presente	Alberto ABBRUZZESE	presente
Valentina FRANCI	presente		

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Giancarlo BENAGLIA, Stefano BUGANÈ, Flavia CALZÀ, Marco ZUFFI

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri FRANCI Valentina, COLANTUONI Irene e TOVOLI Giulia.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (Imu), del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) e della tassa sui rifiuti (Tari);
- l'art.1, comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 stabilisce l'abolizione dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari);
- l'art.1, comma 682, della legge n.147 del 27.12.2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Consiglio comunale determina la disciplina della Tari;
- l'art.1, comma 527, legge n. 207/2017 sono state attribuite all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di regolazione del servizio tributi;

Visti:

- l'art.52 del D.Lgs.n.446/97 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il Testo unico per la regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) l'allegato alla stessa di cui forma parte integrante e sostanziale prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito (Atersir) Camb/2022/11 dell'11 aprile 2022 avente ad oggetto, "Servizio gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di Arera" che individua il posizionamento della gestione nello Schema 1 della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se



approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, che ha differito al 31.03.2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2023-2025 degli Enti locali”;
- nonché il Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con il quale è stato ulteriormente differito al 31.05.2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2023/2025 degli Enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in legge n.15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari, entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 Aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, tra l'altro:

- viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati cosicché sono considerati - rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- è stabilito che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione»;
- è offerta la possibilità alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani a un gestore privato, anziché a quello pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero;

Atteso, in particolare, che le modifiche introdotte all'art. 198, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con istanza da presentare al comune;

Considerato che l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito dalla Legge n. 69/2021, ha stabilito che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico della TARI a valere dal 1° gennaio 2022, subordinando tale facoltà alla presentazione di una specifica comunicazione al Comune, o al gestore, da produrre entro il 31 maggio 2021. A seguito di tale adempimento, tali utenti sono legittimati ad avvalersi del mercato, con decorrenza dal primo gennaio 2022. A partire dall'anno d'imposta 2022 la comunicazione di uscita dal servizio pubblico dovrà essere presentata entro il 30 giugno con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza;

Visto, inoltre, che la normativa ambientale, come confermata dal decreto Sostegni, ha previsto che l'utenza che decide di uscire dal servizio pubblico deve mantenere l'affidamento del servizio ad un gestore privato per un periodo di 5 anni. Questa disposizione, tuttavia, è mitigata dalla possibilità,



per le utenze non domestiche, di richiedere anticipatamente il rientro nel servizio pubblico attraverso un'apposita richiesta, da presentare sempre al Comune;

Considerato che l'art. 14 della legge n. 118/2022 ha modificato quanto sopra stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni, eliminando, altresì la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico e che quindi le utenze non domestiche che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024 hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune entro il 30 giugno 2023 e potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico salvo la facoltà del Comune di inserire l'opzione di rientrare anticipatamente con le modalità stabilite nel proprio regolamento.

Considerato che nel regolamento in approvazione sono dettagliati gli elementi che la comunicazione di uscita dal servizio pubblico deve contenere, in particolare sono richiesti i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo destinandoli al recupero, l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto contrattuale di durata almeno pari a due (2) anni con un soggetto autorizzato nonché a consuntivo, entro il termine previsto dal regolamento stesso, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti la cui mancanza od inidoneità comporta la debenza del tributo;

Vista, inoltre l'introduzione avvenuta a partire dall'anno 2022, a favore degli utenti non domestici che si avvalgono del servizio pubblico di una riduzione percentuale della tariffa dovuta in rapporto alla quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo con obbligo di presentazione della documentazione nell'anno successivo a quello di competenza della tari, calcolata in quota fissa percentuale in base al rapporto fra quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente sulla base dei coefficienti della produzione dei rifiuti (Kd) previsti per la specifica attività;

Viste le ulteriori modifiche di adeguamento al nuovo portato normativo riguardanti le modalità di dichiarazione/variazione/cessazione dell'utenza, riscossione e rateizzazione del tributo;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nel testo comparato depositato agli atti della proposta di deliberazione.

Ravvisato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell'Ente;

Preso atto che la legge 27.12.2013 n. 147, articolo 1, comma 660 stabilisce che: "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune."

Considerato inoltre che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30.07.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti 2021 (Tari);

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 15.03.2023, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;



Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 datata 15.03.2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

Vista la seduta della Commissione Consiliare preposta all'interno della quale si sono dettagliatamente esaminati i contenuti della presente anche alla presenza del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, depositato agli atti della presente e reso con verbale n. 12 in data 29.05.2023, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione sull'argomento da parte dell'assessore Stefano Bugané, acquisita nella registrazione audio digitale della seduta ed integralmente trascritta nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 contrari (Vecchietтини, Tovoli, Rocca, D'Oristano e Abbruzzese) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento motivate nelle premesse, come specificatamente evidenziate nel testo depositato agli atti della proposta di deliberazione e che si conserva in atti al presente verbale e di approvare il testo definitivo del regolamento Tari composto di numero 28 articoli, che costituisce allegato alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale.

2) Di precisare che il presente Regolamento produce suoi effetti dal 1° gennaio 2023.

3) Di provvedere ad inviare per via telematica la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione trasparente nonché secondo le modalità di pubblicazione previste dall'art.1, comma 767 della legge n.160/19 ai fini dell'efficacia.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante n. 9 voti favorevoli e n. 5 contrari (Vecchietтини, Tovoli, Rocca, D'Oristano e Abbruzzese), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

REGOLAMENTO TARI 2023

Art.1

Disciplina del tributo e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. n. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente Tari diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come prevista dalla legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni così come fatta salva dall'art.1, comma 783, della legge n.160 del 27 dicembre 2019.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell' art.1 della citata legge.

La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art.1 della Legge n.147/2013, è applicata e riscossa dal Comune mantenendo in proprio l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami e affidando la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e le attività di spazzamento e lavaggio della strade a soggetto gestore individuato in Hera Spa.

La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'Ente territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

In particolare si fa riferimento alla delibera 18 gennaio 2022, n.15 con la quale Arera ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 come integrato dal presente regolamento ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2

Definizione di rifiuto

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n.116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.6.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art.4

Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art.5

Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art.6

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art.7

Esclusioni dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria non danno luogo ad esclusione.
- g) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- h) Aree operative;
- i) Per ragioni di preminente interesse pubblico strutture messe a disposizione dal Comune per Centri sociali per anziani, Caserme, gattili/canili.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri;
- 2) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Ai sensi dell'art.1 comma 641, della legge n.147 del 27/12/2013 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito, alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali.
- 5) Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti
- 6) Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8

Ulteriori ipotesi di intassabilità

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a- Le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia. Rimangono assoggettate le superfici dei locali ed aree diverse da quelle di lavorazione e dei magazzini esclusi secondo le caratteristiche specificate nei commi successivi;
- b- Le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse come individuate all'art. 2135 del codice civile, che sono:
 - attività agricole principali, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali,
 - attività connesse, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che sono dirette

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento animali. Nonché dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

Nel caso di attività di agriturismo esercitata utilizzando porzione del fabbricato di residenza dell'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni a disposizione per tale attività (cucina, servizi..).

c- Le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili.

Restano assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

d- Le aree e le superfici occupate dai cantieri edili.

1) Sono esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

a- Devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

b- Devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;

c- Devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dà luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- Non collegati all'attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

- Funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali,

- Fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali

- Gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura del produttore.

1) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, o comunque risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie promiscua le seguenti riduzioni percentuali, fermo restando che la suddetta è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

Attività	Detassazione
Tipografie	40%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per Riparazione veicoli	50%

Gommisti	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di Carburante	30%
Rosticcerie	50%
Pasticcerie	30%
Lavanderie e Tintorie	40%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	50%

Art.9

Utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico

1- Ai sensi dell'art.198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2003, n.152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2- Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore ai due anni senza possibilità di rientrare anticipatamente, salva la facoltà prevista al successivo comma 5 del presente regolamento, per il gestore del servizio pubblico, dietro specifica richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

3- Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo deve darne comunicazione preventiva via Pec al Comune indirizzandola all'ufficio tributi e per conoscenza all'ufficio ambiente. La richiesta di cui al comma precedente deve avvenire utilizzando un modello predisposto dall'ente comunale od eventualmente in altre forme ma di pari contenuto, entro il 30 Giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione presentata entro il termine del 31 maggio 2021 ha avuto effetto dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art.30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, ultimo periodo.

La comunicazione redatta e firmata dal Legale Rappresentante deve contenere: l'ubicazione degli immobili e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice EER, la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale possibilità, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso come cassoni e container, il soggetto con il quale è stato stipulato il contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della Tari.

4- La mancata comunicazione entro Giugno di ciascun anno è da considerarsi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5- Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite Pec al gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore. L'istanza si intende accolta.

6- Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito al di fuori del pubblico servizio deve comunicare al Comune, tramite Pec o altro strumento telematico in grado di assicurare certezza e verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e per conoscenza al Gestore almeno le seguenti informazioni fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente e che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari allegati alla comunicazione, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7- Il comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza delle rendicontazioni e nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, con il recupero della TARI dovuta e la disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8- Le utenze non domestiche che si avvalgono dell'opzione prevista dal presente articolo sono comunque soggette alla corresponsione di una quota del tributo a copertura delle spese generali. Quest'ultima viene stabilita, poiché il Comune applica una tariffa "monomia", annualmente sulla base della percentuale di distribuzione tra parte fissa e parte variabile delle spese previste nel Piano Economico Finanziario (PEF) dell'annualità d'imposta.

Art.10

Commisurazione del tributo

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 647 della legge n.147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile**, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è uguale o superiore al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, in ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 16, se le superfici già accertate o dichiarate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art.11

Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.

Il tributo è comunque, applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante, in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto.

- a) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt.500.

Le condizioni di disservizio, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art.12

Tariffe per particolari condizioni di uso

Le riduzioni di cui alle seguenti lettere sono concesse alle condizioni e con decorrenza prevista dall'art. 16 del presente regolamento:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- c) nei confronti dell'utente, con abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che dichiara di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%
- d) Utilizzatore di Compost: 10% (con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda).
- e) E' possibile prevedere riduzioni straordinarie nella misura e nelle modalità decise con apposito provvedimento per utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi anche di natura economico-sociale.

Art.13

Riduzioni il per avvio al riciclo/recupero di rifiuti urbani non domestici e altre riduzioni per le utenze non domestiche e domestiche

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo/recupero rifiuti urbani non domestici, di cui all'allegato L-quarter del D.Lgs. 116/2020, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio è concessa una riduzione della tariffa pari al venti (20) per cento purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dell'ottanta (80) per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno). La riduzione è subordinata alla presentazione all'ufficio di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani non domestici, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la quantità e la qualità dei rifiuti rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero analogamente a quanto previsto dall'art.9 punto 6-(e) in quanto applicabile ed -(f) del presente regolamento.

1/bis. Per riciclaggio si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. U) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

1/ter. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. T), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità comunicate al comune nell'ambito di progetti/collaborazioni per la solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione del 5% della tariffa dovuta dall'utenza.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 28 Febbraio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione a cui abbia aderito ed i quantitativi devoluti. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. Al fine di agevolare le utenze domestiche che provvedono al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso il centro di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) comunale è riconosciuta una riduzione tariffaria. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in cui verranno determinati i criteri che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti e delle risorse di bilancio disponibili.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art.14 Esenzioni

Le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall' I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione.

Ai sensi dell'art.57-bis, punto 2, del decreto legge n.124/2019 è riconosciuto un bonus fiscale sul tributo tari con le modalità di quantificazione che verranno determinate dall'Autorità competente;

Art.15 Tari giornaliera di smaltimento

E' dovuta la tari giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree

pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubblico e con lo specifico bollettino postale di versamento.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.

La tari giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un ora.
- b) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art.16

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti passivi di cui all'art.4 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione;
- d) alla sussistenza di condizioni per usufruire di agevolazioni o riduzioni, al modificarsi o venire meno.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n.15 del 2022.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita Iva, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del Legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi

denunciati: In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Se i soggetti di cui ai periodi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Nel caso di decesso del contribuente i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro la data di scadenza della dichiarazione tari.

La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni).

La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo dalla data in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione. A decorrere dal 01.01.2024 il termine per le dichiarazioni sopra richiamate è previsto in 90 giorni solari.

La dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità o posta elettronica o Pec o infine tramite il modulo on-line caricato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune quando tale funzionalità sarà implementata.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate.

In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione di variazione, nel medesimo termine sopra richiamato deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione allo sportello fisico, il Comune rilascia una ricevuta sotto forma di copia della dichiarazione controfirmata dal funzionario, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente.

La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione, in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione, a titolo esemplificativo:

se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente, la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione del medesimo locale.

Anche nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.

In deroga a quanto disposto gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art.238, comma 10, del D.Lgs n.152/2006, decorrono dal 1°Gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art.17 Determinazione della tariffa

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa nel rispetto del principio "chi inquina paga", è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'esercizio di riferimento, validato dall'organo competente, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 nonché sulla base dei diversi criteri dettati da specifiche disposizioni normative

La tariffa per ogni categoria o sotto categoria omogenea è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti anche tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del contesto territoriale comunale.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, o altro termine stabilito dalla legge.

Art.18 Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali applicando la componente del tributo comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, commisurandone la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti con applicazione delle categorie del metodo normalizzato con tariffa unica; ed in conformità alla deliberazione Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

Per le utenze domestiche nel numero di occupanti devono essere considerati e come tali dichiarati anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorano in quell'abitazione in modo non occasionale.

Alle utenze domestiche non residenti e ai residenti Aire si applica convenzionalmente la tariffa della categoria due componenti.

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento del ruolo principale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno d'imposta. Successivamente all'emissione principale le variazioni anagrafiche che comportano il cambio di tariffa decorrono dall'anno d'imposta successivo.

Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'attività prevalente esercitata nei locali/aree soggetti a tributo. Ai locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso prevalente dei locali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.19 Obblighi di Trasparenza ed Informativi del documento per la riscossione

L'avviso di pagamento dovrà riportare in modo chiaro e comprensibile, informazioni di carattere

generale, sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali.

Art.20

Modalità di versamento

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art.1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e dall'art.2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n.215. In particolare i contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modello F24 inviato dal Comune fino a quando non avrà piena e affidabile attivazione la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n.82 (PagoPa).

Premesso che la Tari applicata dal Comune è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, ma è un avviso di cortesia disciplinato dal regolamento comunale.

il Comune provvede alla riscossione volontaria mediante preventivo invio di avviso bonario di pagamento annuale con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenete l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui si è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della legge 27 luglio 2000, n.212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera Arera n.444/2019. In particolare è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. A decorrere dall'annualità 2023 le scadenze del versamento di cui al comma 1 dal Consiglio Comunale con la delibera di determinazione delle tariffe.

Sono garantite almeno due rate e la facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art.13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1. Della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F/24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la Tari in unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di guasti o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'ufficio Tari del Comune.

Art.21

Rateizzazione degli avvisi bonari Tari

Gli avvisi di pagamento di cui all'art.20 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) L'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 20.000,00;
- b) L'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della Tari superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
- d) La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

- e) La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi legali;
- g) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che perdurando l'omesso versamento della Tari, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n.160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art.1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n.296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art.10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n.212.

Art. 22

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi

Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art.16, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art.20.

Il Comune predispone specifica modulistica disponibile presso l'ufficio Tari e scaricabile dal sito web comunale. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purchè la comunicazione contenga le stesse informazioni.

Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica una motivata risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica gli elementi e la eventuale documentazione minima ma necessaria alla soluzione della richiesta, in particolare con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, riporta la fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di Giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini di decadenza di cui all' art.1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Art.23

Rimborsi e compensazioni

La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti con le modalità richiamate all' art.16 del regolamento.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal

contribuente al Comune stesso a titolo di tassa rifiuti.

Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art.22 del presente regolamento. Non si procede al rimborso di somme fino a 12,00 euro.

Art.24

Solleciti liquidazione e accertamenti

Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti sono gestite dal Comune.

Il pagamento della tari non versata alle scadenze previste è richiesto dal Comune in prima istanza tramite sollecito e successivamente mediante atto d'accertamento esecutivo per parziale od omesso versamento alla scadenza con irrogazione delle sanzioni previste dall'art.1, comma 695 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nella misura stabilita con apposita delibera, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di scadenza, notificato al contribuente con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali. Il Comune esercita l'attività di controllo relative alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o d omessa presentazione della dichiarazione, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni ed interessi previsti. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

L'emissione degli avvisi di accertamento di cui ai commi precedenti avviene effettuando il calcolo della Tari dovuta su base annua con l'utilizzo dei seguenti parametri:

Utenze domestiche:

- a) Data inizio utenza: Data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
- b) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - 1) Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
 - 2) Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Utenze non domestiche:

- a) Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- b) Categoria: individuata sulla base della tipologia rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- c) Superficie: stessi criteri individuati precedentemente.

Il tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00.

Art.25

Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di riscontrata obiettiva ed oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo come segue:

- Fino a euro 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
- Oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria relativa ad importi accertati superiori a €. 50.000,00;

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei (6) mesi nel corso del periodo di rateizzazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art.26

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere effettuata, in via non esclusiva mediante il Concessionario della riscossione (Ader) o in forma diretta, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L.n.16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.27

Funzionario Responsabile

Con Decreto del Sindaco viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.28

Norme di rinvio e clausola di salvaguardia Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° Gennaio 2023. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art.1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n.205.



PROVINCIA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 12 del 29/05/2023	Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)".
---	---

L'anno 2023, il giorno 29 maggio, l'Organo di revisione economico-finanziaria, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2021, nelle persone dei Sig.ri Costa Dott. Carlo, Bigi Dott. Renzo e Galli Dott. Davide, collegati a distanza dai propri studi professionali, con la collaborazione del Responsabile dell'area Finanziaria Dott.ssa Laura Ciancabilla collegata dal Municipio dell'Ente locale, procede all'esame e al controllo della proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Il Collegio premesso che:

- l'art. 239, co. 1, lett. b), n. 1 del D.lgs. n. 267/2000 prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;
- l'art.1, co. 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, co. 738, della legge n.160 del 27.12. 2019 stabilisce l'abolizione dall'anno 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1, co. 639, della legge 27.12.2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);
- l'art.1, co. 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina TARI.

Preso atto che:

- l'art. 30, co. 5, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito dalla legge n. 69/2021, ha stabilito che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico della TARI a valere dal 1° gennaio 2022, subordinando tale facoltà alla presentazione di una specifica comunicazione al Comune, o al gestore, da produrre entro il 31.05.21; a seguito di tale adempimento, tali utenti sono legittimati ad avvalersi del mercato, con decorrenza dal 01.01.22. Sempre a decorrere dall'anno d'imposta 2022 la comunicazione di uscita dal servizio pubblico dovrà essere presentata entro il 30 giugno con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- la normativa ambientale, come confermata dal decreto ha previsto che l'utenza che decide di uscire dal servizio pubblico deve mantenere l'affidamento del servizio ad un gestore privato per un periodo di 5 anni. Questa disposizione, tuttavia, è mitigata dalla possibilità, per le utenze non domestiche, di

richiedere anticipatamente il rientro nel servizio pubblico attraverso un'apposita richiesta, da presentare sempre all'Ente locale;

- l'art.14 della legge n. 118/2022 ha modificato quanto sopra stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni, eliminando, altresì la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico e che quindi le utenze non domestiche che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024 hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune entro il 30 giugno 2023 e potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico salvo la facoltà dell'Ente locale di inserire l'opzione di rientrare anticipatamente con le modalità stabilite nel proprio regolamento.

Osservato che nel regolamento:

- sono dettagliati gli elementi che la comunicazione di uscita dal servizio pubblico deve contenere, in particolare sono richiesti i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo destinandoli al recupero, l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto contrattuale di durata almeno pari a due (2) anni con un soggetto autorizzato nonché a consuntivo, entro il termine previsto dal regolamento stesso, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti la cui mancanza od inidoneità comporta la debenza del tributo;
- viene normata l'introduzione avvenuta a partire dall'anno 2022, a favore degli utenti non domestici che si avvalgono del servizio pubblico di una riduzione percentuale della tariffa dovuta in rapporto alla quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo con obbligo di presentazione della documentazione nell'anno successivo a quello di competenza della tari, calcolata in quota fissa percentuale in base al rapporto fra quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente sulla base dei coefficienti della produzione dei rifiuti (Kd) previsti per la specifica attività.

Viste/i:

- le ulteriori modifiche di adeguamento al nuovo portato normativo riguardanti le modalità di dichiarazione/variazione/cessazione dell'utenza, riscossione e rateizzazione del tributo ed è necessario, pertanto, provvedere all'aggiornamento del regolamento comunale per l'applicazione della TARI in ossequio alla normativa sopravvenuta, come in premessa specificato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, all'unanimità esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Costa (firmato digitalmente)

Dott. Renzo Bigi (firmato digitalmente)

Dott. Davide Galli (firmato digitalmente))

Trascrizione integrale interventi punto n. 5 all'ordine del giorno della seduta consiliare del 31/05/2023: "Modifica regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)"

PRESIDENTE:

Punto numero cinque: Modifica regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Sempre Assessore Buganè.

ASSESSORE BUGANÈ:

Sì, anche questo punto affrontato nell'ultima Commissione Affari generali di lunedì 29, come si è detto anche in quella sede, le modifiche sono soprattutto di adeguamento normativo in base a quanto emerso nel 2022. Fondamentalmente si è disciplinato meglio le modalità con cui le utenze non domestiche possono uscire o meno dal servizio pubblico, che non può essere fatto per un periodo di ulteriori 2 anni, è chiaramente indicato come queste possono richiedere eventualmente di rientrare all'interno del servizio pubblico. Inoltre ci si è adeguati come diceva la dottoressa Ciancabilla, anche ai Comuni adiacenti nel territorio. Per cui la rata singola non potrà essere inferiore ai cinquanta euro e quindi ci si è uniformati agli altri Comuni diciamo limitrofi. È stato introdotto anche, è stata specificata meglio la modalità di dichiarazione, di variazione della Tari, che diciamo corrisponde anche a una richiesta di attivazione, per cui ogni volta che viene presentata la denuncia Tari, questa comporterà se non è già stato fatto, l'attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quindi dal primo gennaio 2024, questo andrà fatto entro novanta giorni da ogni singola variazione. È stata introdotta anche la carta dei servizi, a cui anche l'ente si dovrà adeguare, è stato indicato, vi è già un lavoro da parte della struttura per vedere quale strumento informatico dotarsi, per poter tenere traccia di tutte le interazioni che le utenze hanno verso l'Amministrazione. Nulla è stato cambiato in termini di incentivi per l'utilizzo del CDR, com'era stato inserito negli anni precedenti e quindi particolari altre variazioni direi che non ci sono state. Fondamentalmente un adeguamento normativo e di consistenza con i Comuni limitrofi.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore, chi vuole la parola? Ci sono interventi su questo punto, sul regolamento? No, allora mettiamo in votazione anche il punto numero 5: Modifica regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Chi è d'accordo? Chi si contrario? Chi si astiene? 5 contrari anche in questo caso.

Mettiamo in approvazione anche l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene. 5 contrari anche sull'immediata eseguibilità.

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 20 DEL 16/05/2023**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 29/05/2023	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA Laura Ciancabilla

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 29/05/2023	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Gabriele Minghetti

Il Segretario Generale
Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

